

Regione siciliana
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 5 - Ufficio Elettorale

INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

SONO INCOMPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.

(Art. 10, comma 1, n. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della Provincia o del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione.

(Art. 10, comma 1, n. 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1986 (sopra descritti).

(Art. 10, comma 1, n. 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la Provincia o il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

(Art. 10, comma 1, n. 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, della Provincia o del Comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito.

(Art. 10, comma 1, n. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la Provincia o il Comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

(Art. 10, comma 1, n. 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la provincia, il Comune o la circoscrizione.

(Art. 10, comma 1, n. 7 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell' articolo 9 della legge regionale n. 31/1986.

(Art. 10, comma 1, n. 8 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Consigliere comunale di altro Comune.

(Art. 11, comma 1 e art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di un quartiere (circoscrizione) di un Comune.

(Art. 11, comma 3 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni,, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

(Art. 14, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere comunale.

(Art. 13, comma 2 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 9.

La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

(Art. 13, comma 3 e 4 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)

Si richiamano in ultimo i termini e le procedure di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.

Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori della provincia, del Comune o del quartiere (circoscrizione) in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(Art. 12 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e s.m.i.)